

Informativa per la clientela di studio

N. 131 del 05.09.2012

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: Sospensione feriale: si riparte il 17 settembre

Come ogni anno, **dal 1° agosto fino al 15 settembre** opera la c.d. "sospensione feriale" dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie, amministrative e alle Commissioni Tributarie. Tale sospensione, avendo effetto anche in ambito tributario, si riflette sui termini di proposizione del ricorso, di costituzione in giudizio e di deposito di memorie e documenti, di definizione in via breve, dell'accertamento con adesione, nonché del nuovo istituto del reclamo/mediazione.

Per il 2012 il 16.9 cade di domenica, lo stesso va contemplato quale "ripresa" del termine salva l'ipotesi in cui rappresenti l'ultimo giorno utile per l'adempimento che in tal caso viene prorogato al 17.9.

La sospensione feriale

La sospensione feriale dei termini opera ogni anno dal **1° agosto al 15 settembre** e interessa tutti gli atti relativi a processi civili, amministrativi e tributari. Durante tale periodo i termini processuali **restano sospesi** e il conto dei giorni entro i quali le parti in causa possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dai singoli riti, riparte, **quest'anno dal 17 settembre**. Se poi i suddetti termini dovessero iniziare nel periodo di sospensione, gli stessi vengono differiti direttamente alla fine del periodo di sospensione.

Termini di decorrenza processuale

Con riferimento a quest'anno:

- se il termine iniziale di decorrenza processuale cade prima del 1° agosto 2012: si ha la sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre 2012, con ripresa della decorrenza dei termini dal 16 settembre compreso anche se il 15 cade di sabato e il 16 di domenica (periodo di sospensione di 46 giorni);

- se invece il termine iniziale di decorrenza processuale cade all'interno del periodo 1° agosto - 15 settembre 2012: il decorso dei termini parte dal 16 settembre, anche se il 15 cade di sabato e il 16 di domenica (periodo di sospensione di 46 giorni), salvo che il 16 rappresenti l'ultimo giorno per il compimento di un atto processuale, **in quest'ultimo caso, infatti, il termine per il compimento dell'atto slitta dal 16 settembre al 17 settembre 2012.**

Gli atti del processo tributario

La sospensione opera con riguardo a tutti i termini previsti nel processo tributario e a quelli che ad essi rinviano, ossia per:

- la **presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione**;
- la **proposizione del ricorso**;
- la **costituzione in giudizio**;
- il **deposito di memorie e documenti**;
- la **definizione in via breve**;
- l'**accertamento con adesione**.

Ai fini dell'individuazione della scadenza dei **termini processuali**, oltre al periodo di sospensione feriale, va considerato che, qualora gli stessi **cadano di sabato**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 24.10.2007, n. 56/E, si rende applicabile il disposto dell'art. 155, comma 5, C.p.c., in base al quale **"la proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali [...] che scadono nella giornata di sabato"**.

Il citato comma 4 dispone che:

- *"se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo".*

Tenendo presente quanto sopra richiamato è possibile concludere che il **sabato è equiparato a un giorno festivo**.

Termine a decorrenza successiva o a ritroso

Se il termine relativo agli adempimenti previsti in ambito tributario cade in un giorno festivo o di sabato, in base alla citata Circolare n. 56/E, ai fini del computo dei termini è necessario distinguere a seconda che si tratti di un termine con decorrenza successiva ovvero di un termine "a ritroso".

Termine "a decorrenza successiva"

(termine per la presentazione dell'istanza di reclamo/mediazione, termine per la proposizione del ricorso, dei motivi aggiunti, dell'appello).



La scadenza del termine è **prorogata al primo giorno successivo non festivo**

Così, ad esempio, dovendo il ricorso essere depositato entro 30 giorni (termine finale) dalla proposizione (termine iniziale), se il 30° giorno cade di sabato il deposito può essere effettuato entro il lunedì successivo.

Termine "a ritroso"

(termine per il deposito di documenti, di memorie, dell'istanza di discussione in pubblica udienza).



La scadenza del termine è **anticipata al primo giorno precedente non festivo**

Nota bene

Va sottolineato che la "sospensione feriale" **non opera** con riferimento ai termini che hanno "natura" **amministrativa**. Ciò si rinviene, ad esempio, nella comunicazione di adesione ai PVC.

La presentazione del ricorso

La proposizione del ricorso alla Commissione tributaria provinciale va effettuata **alternativamente tramite:**

- notifica a mezzo Ufficiale giudiziario;
- spedizione postale (in plico A/R senza busta);
- consegna diretta all'Ufficio;

a pena di inammissibilità **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato** (Nel computo dei 60 giorni **non va considerato il giorno iniziale va conteggiato il giorno finale**, ossia il 60°).

Presentazione del ricorso → **entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato**

Per il 2012 **considerato che il 16.9 cade di domenica**, lo stesso va contemplato **quale "ripresa" del termine** salvo il caso in cui rappresenti l'**ultimo giorno utile** per l'adempimento che in tale eventualità **viene prorogato al 17.9**.

Notifica dell'atto entro il 31 luglio

Se l'atto di accertamento è **notificato prima del periodo di sospensione**, (prima dell'1.8), il termine "naturale" di 60 giorni per proporre **ricorso può scadere:**

→ durante il periodo di sospensione, ossia **tra l'1.8 e il 15.9;**

oppure

→ dopo il periodo di sospensione, ossia **successivamente al 15.9**.

In tali casi, poiché per effetto della sospensione dei termini **i giorni compresi nel periodo feriale (46 giorni) non devono essere conteggiati**, per determinare il termine entro il quale presentare il ricorso si dovranno considerare, fino al raggiungimento dei 60 giorni:

- ↳ i giorni compresi **tra la notifica dell'atto e il 31.7;**
- ↳ i giorni **successivi al 15.9** (quindi dal 16.9).

Notifica dell'atto tra il 1° agosto e il 15 settembre

Se la notifica dell'accertamento è intervenuta **tra l'1.8 ed il 15.9**, ossia **durante il periodo feriale**, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso **va effettuato a partire dal 16.9**.

Atti tributari a cui si applica la sospensione

Si ricorda che la sospensione opera per:

- ↳ gli avvisi di accertamento, di rettifica o di liquidazione del tributo;
- ↳ provvedimento di irrogazione di sanzioni e atto di contestazione;
- ↳ ruolo, cartella di pagamento e avviso di mora;
- ↳ provvedimento di diniego di agevolazioni o di rigetto di domande di definizione agevolata;
- ↳ rifiuto espresso o tacito di restituzione di tributi;
- ↳ atti impugnabili davanti ai giudici tributari;
- ↳ proposizione di ricorso introduttivo;
- ↳ costituzioni in giudizio del ricorrente;
- ↳ deposito documenti e di memorie illustrative;
- ↳ proposizione dell'atto di appello;
- ↳ proposizione del ricorso per Cassazione;

- ↘ riassunzione della causa rinviata dalla cassazione alla commissione tributaria di merito;
- ↘ adempimenti conseguenti ad avvenimenti che possono causare l'interruzione o la sospensione del processo.

Termini non soggetti alla sospensione feriale

Sono **esclusi** dalla sospensione feriale i termini relativi:

- ↘ alle controversie nell'ambito dei contratti obbligatori agrari;
- ↘ alle liti in materia di lavoro;
- ↘ a procedure cautelari e quelli inerenti i giudizi di opposizione agli atti esecutivi, quali le cause di opposizione al precetto con cui si ingiunge a una persona di pagare una determinata somma.

Ambito fallimentare

La sospensione **non opera nemmeno in materia fallimentare**, con riferimento ai procedimenti per la dichiarazione dello stato di insolvenza e di opposizione alla stessa, il procedimento per l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria o la dichiarazione di fallimento dell'impresa insolvente e i procedimenti di conversione dell'amministrazione straordinaria in fallimento e di conversione del fallimento in amministrazione straordinaria, nonché ai relativi procedimenti di reclamo.

Stato di custodia

Nessun fermo anche in materia penale, per i procedimenti relativi a **imputati in stato di custodia cautelare**, qualora essi o i loro difensori rinuncino alla sospensione dei termini.

Atti amministrativi

In ambito tributario la sospensione feriale **non riguarda la notifica di atti amministrativi d'imposta**, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento, il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi e la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni.

Presentazione del reclamo o mediazione

Se si vuole **proporre ricorso** avverso gli atti **emessi dall'Agenzia delle Entrate** di valore **non superiore a 20.000 euro**, a pena di inammissibilità del ricorso stesso, è opportuno presentare **preliminarmente istanza di reclamo/mediazione (facoltativa)** alla competente Direzione dell'Agenzia delle Entrate.

La nuova disciplina è applicabile **"agli atti suscettibili di reclamo notificati a decorrere dall'1.4.2012"**.

L'istanza di reclamo/mediazione va notificata, alternativamente:

- ✎ a **mezzo Ufficiale giudiziario**;
- ✎ **mediante consegna diretta** all'Ufficio;
- ✎ a **mezzo posta**, in plico A/R senza busta.

Termini di presentazione dell'istanza

L'istanza va notificata, a **pena di inammissibilità**:

- ✎ **entro 60 giorni** dalla data di notificazione al contribuente dell'atto che intende impugnare.
Per la **notifica a mezzo posta** rileva la **data di spedizione** e non quella di ricezione da parte dell'Ufficio;
- ✎ nel caso di rifiuto tacito a una domanda di rimborso, **dopo 90 giorni** dalla domanda stessa ed **entro il termine di prescrizione** del diritto alla restituzione del tributo.

Il termine per la presentazione dell'istanza è **sospeso per 90 giorni** se **antecedentemente è stata presentata domanda di accertamento con adesione**.

Come confermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 19.3.2012, n. 9/E il termine per la presentazione dell'istanza risente della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

La fase della trattazione dell'istanza, che va comunque conclusa entro 90 giorni trattandosi di una fase amministrativa e non processuale, non risente della sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.

Nota bene

La circolare 22/E dell'11 giugno 2012 ha precisato che la sospensione feriale dei termini non trova applicazione nell'ambito del procedimento di mediazione, poiché si tratta di una fase amministrativa e non processuale.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse.....✎